

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE UNITARIA
DEL "SISTEMA PARCHI DELLA VAL DI CORNIA"**

Nell'anno duemilaquindici il giorno ___ del mese di settembre fra:

- "COMUNE DI PIOMBINO", con sede legale in Piombino (LI), Via Ferruccio n.4, codice fiscale partita Iva 00290280494, rappresentato dal dott. Nicola Monteleone, Dirigente del Settore Finanza e Controllo;
- "COMUNE DI SAN VINCENZO", con sede legale in San Vincenzo (LI), Via Beatrice Alliata n. 4, codice fiscale - partita Iva 00235500493, rappresentato dal Geom. Andrea Filippi, Dirigente Settore Servizi per il Territorio e Attività Produttive;
- "COMUNE DI SASSETTA", con sede legale in Sassetta (LI), Via Roma n. 15, codice fiscale - partita Iva 80015700497, rappresentato dal Geom. Alessandro Guarguaglini, Responsabile dell' Area 1 Servizio Assetto del territorio ed Ambiente;

e

"PARCHI VAL DI CORNIA SPA", con sede legale in Piombino (LI), Via Lerario n. 90, C.F. e P. Iva 01091280493, nella persona del legale rappresentante Dott. Luca Sbrilli, nato a Pombino (LI) il 12 agosto 1965 e residente a Monteriggioni (SI), (di seguito denominata "Società")

PREMESSO CHE

- La Giunta Comunale di Piombino con propria deliberazione n. 51 del 18/03/'15, il Consiglio Comunale di San Vincenzo con propria deliberazione n. 75 del 31/03/'15, la Giunta Comunale di Sassetta con propria deliberazione n. 6 del 20/04/'15, ha disposto l'affidamento alla Società del servizio di gestione unitaria del Sistema Parchi della Val di Cornia, di seguito denominato "Sistema Parchi".

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è la disciplina dei rapporti tra i Comuni e la Società affidataria del servizio di gestione del Sistema Parchi.

La Società dovrà, in particolare, curare la conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico, monumentale, culturale, museale, paesaggistico ed ambientale del Sistema Parchi.

Alla Società compete, altresì, la manutenzione, la sicurezza ed integrità dei beni affidati nel rispetto della normativa vigente.

La Società gestirà i beni del Sistema Parchi, come meglio individuati nell'allegato A al presente contratto comprese le attrezzature culturali museali e di supporto logistico, di cui all'allegato B del presente contratto, attraverso le seguenti attività:



1. Custodia, manutenzione e tutela;
2. Ricerca, documentazione e formazione;
3. Fruizione e valorizzazione;
4. Controllo del territorio per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia di Aree protette;
5. Servizi di ricezione, accoglienza e somministrazione;
6. Promozione, attività relative a servizi turistici e marketing e gestione uffici turistici
7. Servizi di parcheggi a pagamento.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha efficacia dal 1/1/2015 al 31/12/2017 e fino a tale data decorrono tutti gli adempimenti di natura amministrativa e fiscale.

I Comuni si riservano la facoltà insindacabile di concedere il rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di pari durata.

Tre mesi prima della scadenza dell'affidamento i Comuni potranno chiedere alla Società di presentare un programma di miglioramento del servizio che verrà valutato tenendo conto, tra l'altro, dei risultati ottenuti durante la gestione e le modalità di esecuzione del servizio, in termini di economicità e di soddisfacimento dei bisogni e apprezzamento da parte degli utenti.

Il rinnovo sarà subordinato alle scelte politiche dei Comuni e a una valutazione positiva della proposta di miglioramento e di quanto sopra indicato.

Art. 3 - TITOLARITA'

La titolarità dei servizi rimane in capo a ciascun Ente e la Società assume la responsabilità della gestione degli stessi, relativamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, subentrando in tutti i diritti, privilegi, obblighi e oneri spettanti ai Comuni in conformità alle leggi e regolamenti in materia.


Art. 4 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società si obbliga a gestire i servizi affidati nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La Società si obbliga a rimuovere tutte le cause che possono determinare carenze o inadempienze nell'effettuazione dei servizi, entro i termini e nelle modalità stabilite.

La società ha l'obbligo, inoltre, di segnalare, non oltre le 72 ore dal suo verificarsi, ai Comuni tutte quelle circostanze e fatti che possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi, in modo che gli stessi possano sollecitamente provvedere a far rimuovere le cause di tali inconvenienti.


La Società si obbliga a sollevare i Comuni da qualunque azione intentata da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi e attività indicati nel presente



contratto, derivante da grave negligenza o grave colpa della società nell'adempimento dei medesimi.

La Società ha l'obbligo di:

- valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio afferente al Sistema Parchi anche attraverso l'attuazione di azioni di divulgazione e diffusione a favore delle scuole di ogni ordine e grado;
- assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio, anche da parte delle persone diversamente abili;
- conservare e tutelare il patrimonio afferente al Sistema Parchi, anche attraverso la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
- custodire i beni assegnati ed ai fini inventariali svolge le funzioni del consegnatario;
- effettuare tutte le manutenzioni ordinarie del Patrimonio, intendendo per manutenzioni ordinarie quelle attività che permettono il regolare mantenimento in funzione dei beni;
- garantire l'apertura al pubblico dei parchi e dei musei, la più ampia possibile in funzione del conto economico previsionale approvato. A tale scopo fornirà annualmente gli orari di apertura, in allegato al conto economico previsionale.
- effettuare un servizio di informazione e biglietteria, fornendo ai visitatori tutte le informazioni necessarie sui servizi esistenti e sull'offerta del Sistema Parchi;
- delineare ed attuare le strategie per la promozione, lo sviluppo, la diffusione dell'immagine del Sistema dei Parchi e del territorio di riferimento degli Enti soci, anche attraverso la creazione di offerte turistiche integrate;
- effettuare le attività di vigilanza e controllo sul territorio afferente al Sistema Parchi, al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di aree protette.
- svolgere attività di ricerca e studio necessari ad approfondire lo stato delle conoscenze e la comprensione degli aspetti archeologici, storici e ambientali del Patrimonio, provvedendo altresì all'archiviazione, conservazione e tutela della documentazione storica, cartacea e informatizzata inerente al territorio della Val di Cornia. La documentazione sarà messa a disposizione di ricercatori, scuole, e di tutti coloro che hanno interesse ad approfondire le tematiche relative allo studio del territorio. Verranno inoltre messe a disposizione le specifiche competenze interne per collaborazioni con Enti di ricerca e formativi, attività seminari e di formazione, trasferimento del know how.



La Società dovrà svolgere le attività oggetto del presente contratto con personale professionalmente idoneo e adeguatamente formato.

La Società è tenuta ad assicurare che durante il servizio i dipendenti tengano un contegno corretto sotto ogni riguardo, e che gli stessi, impiegati nei servizi al pubblico, siano muniti di cartellino identificativo e/o della divisa fornita.

La Società ha, inoltre, l'obbligo di assicurare:

- la copertura assicurativa, con un massimale che non dovrà essere inferiore ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00 euro), a garanzia e tutela dei propri addetti, per la responsabilità civile e a copertura di danni e responsabilità di ogni genere conseguenti lo svolgimento delle attività ad essa affidate dai Comuni;
- la prevenzione e la sicurezza dell'incolumità del proprio personale, rimanendo unica responsabile di eventuali danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando da ogni responsabilità in proposito i Comuni;
- la presentazione semestralmente ai Comuni di un report dei risultati raggiunti rispetto agli standard operativi e agli obiettivi programmati in termini di livello di servizio, espresso attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi.
- la presentazione dei documenti di valutazione aziendale dei rischi ai sensi delle vigenti normative di settore;

La Società rimane unica responsabile, nei confronti dei Comuni, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate, fatta salva la possibilità del verificarsi di circostanze impreviste o imprevedibili o non dipendenti da colpa o fatto grave della società che la Società si impegna a comunicare prima possibile.

Nell'espletamento dei servizi la Società si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia e ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti le disposizioni previste nei contratti collettivi nazionali.

In caso di violazione di tali norme la Società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate.

Nei casi in cui si accertasse la non idoneità e/o la non congruità o qualsiasi deficienza nei servizi e/o prestazioni espletate dalla Società, oppure si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, i Comuni potranno richiedere alla Società di porre immediato rimedio a tali inconvenienti.

La società, congiuntamente al conto economico previsionale, dovrà presentare, alla Conferenza dei Sindaci, un piano annuale strategico nel quale siano indicate le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle linee di sviluppo dei diversi servizi oggetto del presente

contratto

Art. 5 - CARTA DEI SERVIZI

I rapporti tra la Società, e gli utenti dei servizi oggetto di affidamento sono disciplinati dalla "Carta dei Servizi", quale strumento fondamentale finalizzato al controllo ed alla pubblicizzazione dei servizi prestati. In particolare, la Carta dovrà assicurare l'informazione all'utenza circa i parametri dei livelli dei servizi a garanzia della qualità ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento previsti in relazione ai relativi impegni assunti.

La Società si impegna ad osservare i principi e gli standard di qualità contenuti nella "Carta dei Servizi" che dovrà essere adottata o proposta entro dodici mesi dall'inizio dell'affidamento.

Tutte le modifiche alla Carta stessa, dovranno essere concordate con i Comuni.

La società nello svolgimento di tutte le attività attinenti al servizio oggetto del presente contratto, è obbligata al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

Art. 6 - OBBLIGHI DEI COMUNI

I Comuni si impegnano a cooperare con la Società adottando tempestivamente tutti i provvedimenti necessari e ponendo in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione delle attività affidate oggetto del presente contratto.

I Comuni consentiranno inoltre il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in loro possesso, utili al perseguimento degli scopi societari.

I Comuni sono altresì tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in ordine alle proposte di modifica dei regolamenti comunali rilevanti per l'esercizio delle attività e per la gestione dei servizi affidati alla Società.

E' riconosciuta alla Società la possibilità di avvalersi delle professionalità e competenze interne ai Comuni.

In particolare i Comuni si impegnano a:

- a) erogare i contributi secondo le tempistiche definite all'art. 8
- b) favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti la gestione dei servizi affidati;
- c) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati alla Società, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti ;
- d) comunicare tempestivamente alla società i propri progetti o i propri interventi che possano incidere sulla conduzione del servizio;



- e) approvare, in tempo utile per la redazione del conto economico previsionale, le tariffe secondo le proposte presentate dalla Società.

Spettano ai Comuni, inoltre, le manutenzioni straordinarie secondo quanto indicato dalla Società.

Annualmente, infatti, la Società dovrà presentare, unitamente al piano operativo previsionale, un piano delle manutenzioni straordinarie o degli altri interventi di investimento da realizzare nell'anno successivo.

I Comuni potranno realizzare direttamente detti interventi o potranno in tutto o in parte avvalersi della Società assicurandole in tal caso le necessarie risorse finanziarie e senza oneri aggiuntivi.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, la cui attuazione risulti improcrastinabile per garantire l'erogazione dei servizi, la pubblica incolumità e la salvaguardia dei beni, saranno effettuati direttamente dalla Società per conto dei Comuni, che se ne assumeranno il relativo onere economico. A tale scopo la Società comunicherà ai Comuni, immediatamente, la necessità di dare esecuzione agli interventi, specificando i motivi della somma urgenza.

Art. 7 -VIGILANZA E CONTROLLO

I Comuni effettueranno costantemente un'azione di controllo e verifica per tutta la durata dell'affidamento, allo scopo di riscontrare dettagliatamente la congruità, l'idoneità e la corrispondenza tra le attività svolte dalla Società e gli standard qualitativi programmati.

Le funzioni di vigilanza e di controllo analogo sull'attività sono svolte in via prioritaria ed in modo congiunto dalla "Conferenza dei Sindaci".

Ogni singolo Comune, avvalendosi di personale competente, può effettuare in qualunque momento visite conoscitive nei luoghi in cui vengono realizzati i servizi, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento degli stessi.

Ogni singolo comune può effettuare indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite sono segnalati all'Organo Amministrativo della Società.

Art. 8 - RAPPORTI ECONOMICI

Alla Società spettano i corrispettivi derivanti dall'applicazione delle tariffe, dai contratti di gestione e di ogni altro corrispettivo derivante e afferente alla gestione del Sistema Parchi.

La Società definirà, secondo i criteri impartiti, le tariffe da applicare, che dovranno essere trasmesse annualmente, unitamente al piano operativo previsionale.

Qualora il piano operativo preveda un livello dei costi superiore ai ricavi previsti, i Comuni azionisti, al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio, corrispondono alla Società un contributo in conto gestione.



Per l'annualità 2015, in considerazione del piano operativo già approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 6/3/2015, il contributo a carico dei singoli Comuni sarà corrisposto secondo i seguenti importi:

Comune di Piombino.....	€ 679.000,00
Comune di Campiglia Marittima.....	€ 142.000,00
Comune di San Vincenzo	€ 131.000,00
Comune di Suvereto	€ 55.000,00
Comune di Sassetta.....	€ 3.000,00

Il pagamento del contributo dovrà avvenire in due rate con scadenza 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno. Qualora l'entità del contributo complessivo aumentasse nel corso dell'anno per fatti o atti imputabili direttamente ad uno specifico Comune , l'incremento dovrà essere coperto dal Comune stesso.

In relazione alle annualità 2016 e 2017 , se i rispettivi piani operativi previsionali lo richiedessero, i Comuni definiranno di volta in volta l'entità del loro contributo, in tempo utile per l'approvazione del Conto Economico Previsionale.

Art. 9 - SUBAPPALTO E CESSIONE

La Società potrà affidare alcune attività inerenti lo svolgimento dei servizi affidati, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa.

La Società non potrà cedere nemmeno in parte il contratto o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto dei Comuni.

La cessione non autorizzata è motivo di risoluzione del contratto e farà sorgere il diritto per i Comuni per l'esecuzione in danno, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

Art. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY

La Società è nominata quale responsabile esterno delle banche dati fornite dai Comuni per lo svolgimento delle attività ad essa affidate.

La Società dovrà garantire il rispetto delle misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.L.gvo 196/03 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente da parte dei Comuni per gravi inadempienze poste in essere da parte della Società in ordine allo svolgimento delle attività ad essa affidate o per violazione della disposizioni del presente contratto.

I Comuni, qualora intendessero avvalersi della clausola di risoluzione, dovranno contestare all'organo amministrativo della Società, con formale atto, le inadempienze riscontrate.



La Società dovrà presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione.

Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società, i Comuni potranno rinunciare ad avvalersi di tale diritto.

In caso contrario i Comuni potranno dichiarare risolto il presente contratto, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, e procedere alla revoca dell'affidamento del servizio alla Società.

Con la risoluzione dell'affidamento della gestione sorge in capo ai Comuni il diritto di affidare a terzi il servizio in danno alla Società.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Società inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla Società inadempiente sono addebitate le spese sostenute dai Comuni rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Nel caso di minore spesa nulla compete alla Società inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Società inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di Legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 12 - SPESE CONTRATTUALI


Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente atto fanno carico alla Società.

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.


Art. 13 - CONTROVERSIE

Il Foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra i Comuni e la Società, in merito al rispetto del presente contratto, è quello di Livorno.


Dott. Nicola Monteleone
COMUNE DI PIOMBINO





Geom. Andrea Filippi
COMUNE DI SAN VINCENZO



Geom. Alessandro Guarguaglini
COMUNE DI SASSETTA



Dott. Luca Sbrilli
PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.



Elenchi catastali beni oggetto del Contratto di Servizio

1) Comune di Campiglia Marittima.

A) terreni della superficie di ha 156.68.40, distinti al N.C.T. foglio 14 con le particelle:

- 151 (ex 37/b) di ha 4.70.40;
- 153 (ex 76/b) di ha 1.74.00;
- 154 (ex 89/b) di ha 0.36.00;
- 29 di ha 0.16.60;
- 30 di ha 0.03.70;
- 31 di ha 0.01.60;
- 32 di ha 0.11.40;
- 33 di ha 0.03.40;
- 34 di ha 0.22.80;
- 36 di ha 0.07.40;
- 40 di ha 0.15.80;
- 41 di ha 0.15.00;
- 42 di ha 0.14.10;
- 43 di ha 0.08.80;
- 44 di ha 0.53.70;
- 46 di ha 0.47.70;
- 47 di ha 3.94.70;
- 49 di ha 0.39.40;
- 50 di ha 0.25.20;
- 51 di ha 0.01.30;
- 52 di ha 0.07.60;
- 53 di ha 0.11.50;
- 55 di ha 10.12.20;
- 88 di ha 0.09.30;
- 98 di ha 4.00.00;
- 99 di ha 0.53.00;
- 100 di ha 0.25.60;
- 101 di ha 0.72.00;



- 102 di ha 0.40.00;
- 103 di ha 31.55.40;
- 160 di ha 95.18.80;

B) terreni, con entrostante fabbricato denominato Palazzo Gowett, della superficie catastale, tra area coperta e scoperta di ha 47.82.69, distinti al N.C.T.

- foglio 13 particella 14 di ha 11.41.30;
- foglio 16 particelle:
 - 1 di ha 15.69.60;
 - 4 di ha 4.94.30;
 - 9 di ha 0.06.80;
 - 13 di ha 15.11.60;
 - 14 di ha 0.35.39;
- Catasto Fabbricati
- Foglio 13 particella 81 (ex 15) palazzo Gowett di ha 0.23.70.

C) terreni della superficie catastale di ha 0.34.20, distinti al N.C.T. foglio 14 con le particelle:


- 75 di ha 0.31.70;
- 111 di ha 0.00.50;
- 112 di ha 0.02.00.

D) fabbricati a varia destinazione in località Lanzi e Temperino riportati nel Catasto dei Fabbricati come segue:

- foglio 16, particella 48 (derivata dalla fusione delle particelle 6, 7 sub 2, 7 sub 1, 7 sub 3, 8 sub 1, e 8 sub 2), località Temperino, piani terreno e primo per quanto riguarda i fabbricati ad uso museo, uffici, casa del custode, ingresso miniera; il terreno su cui sorgono i fabbricati, con la corte annessa, della superficie catastale di mq. 2.510 è distinto nel N.C.T. al foglio 16 particella 48 (derivata dalla fusione della particella 5 di mq. 110, 6 di mq. 110, 7 di mq. 360, e 8 di mq. 1930);
- foglio 23, particella 4 sub 8 (derivata dalla fusione delle particelle 4 sub 1, 4 sub 2, 4 sub 3, 4 sub 4, 4 sub 5 e 4 sub 7) località Temperino, piano terreno, fabbricato ristorante; il terreno su cui sorge il fabbricato, con la corte annessa, della superficie catastale di mq. 1.590 è distinto al N.C.T. nel foglio 23 particella 4;

E) terreni della superficie catastale di ha 0.95.05 distinti al N.C.T. al foglio 23, delle seguenti particelle:

- 106 di ha 0.21.95;
- 49 di ha 0.36.00;



- 50 di ha 0.08.20;
- 51 di ha 0.28.90.

F) terreni della superficie catastale di ha 0.32.40 distinti al N.C.T. al foglio 22, delle seguenti particelle:

- 1 di ha 0.12.20;
- 4 di ha 0.01.10;
- 126 di ha 0.05.60;
- 135 di ha 0.13.50.

2) Comune di San Vincenzo.

A) terreni della superficie catastale di ha 37.80.50 distinti al N.C.T. al foglio 22, delle seguenti particelle:

- 10 di ha 2.36.00;
- 11 di ha 35.05.00;
- 51 di ha 0.39.50.

B) terreni della superficie catastale di ha 0.74.27 distinti al N.C.T. al foglio 24, delle seguenti particelle:

- 2 e 77 (in parte) di ha 0.69.90;
- 75 di ha 0.04.37.

C) fabbricato rurale con annessi ed area resede individuato al N.C.T. al foglio 22 particella 12 di ha 0.59.90.

D) terreni della superficie catastale di ha 32.00.78 distinti al N.C.T. al foglio 18, delle seguenti particelle:

- 38 (in parte) e 39 (in parte) di ha 5.83.18;
- 52 e 53 oltre alla 86 e 87 del foglio 22 di ha 26.17.60.

E) Terreni distinti al N.C.T. al foglio 18, delle seguenti particelle :

- 52-73-74-75-76-77-82-85

F) Terreni distinti al N.C.T. al foglio 22, delle seguenti particelle :

- 10-11-51-58-69- 87-108-109-111-112-113-114-115-116-117-130-131-132-133-149

G) Terreni distinti al N.C.T. al foglio 24, delle seguenti particelle:

- 75-77-78-81-242-243 e in comproprietà al 50% 76-78-79-104-105



3) Comune di Piombino.


A) Parco della Sterpaia:

terreni pervenuti da cessioni e/o atti ETSAF in loc. Perelli, Torre Mozza e Carbonifera:

- fg. 53 mapp. 935
 - fg. 53 mapp. 937
 - fg. 54 mapp. 1999
 - fg. 55 mapp. 42
 - fg. 55 mapp. 44
 - fg. 55 mapp. 45
 - fg. 55 mapp. 46
 - fg. 55 mapp. 47
 - fg. 55 mapp. 164
 - fg. 53 mapp. 933
 - fg. 53 mapp. 934
 - fg. 53 mapp. 936
 - fg. 53 mapp. 938
 - fg. 54 mapp 1998
 - fg. 54 mapp. 2000
 - fg 53 mapp. 575
 - fg 53 mapp. 996
 - fg. 53 mapp. 1068
 - fg. 53 mapp. 1123
 - fg. 53 mapp. 1125
- per complessivi ha 57.12.90.

terreni pervenuti da cessioni e/o atti Ioniti ed altri nella zona Mortelliccio:

- fg. 54 mapp. 1763
- fg. 54 mapp. 2069
- fg. 54 mapp. 2089
- fg. 54 mapp. 2081
- fg. 54 mapp. 2083
- fg. 54 mapp. 2087
- fg. 54 mapp. 2085



- fg. 54 mapp. 2073
- fg. 54 mapp. 2039
- fg. 54 mapp. 2038
- fg. 54 mapp. 2032
- fg. 54 mapp. 2031
- fg. 54 mapp. 97

per complessivi ha 6.95.18.

terreni pervenuti da cessioni e/o atti Vannini ed altri in località Carbonifera

- fg. 55 mapp. 239
- fg. 55 mapp. 204

per complessivi ha 1.23.50.

terreni pervenuti da cessioni e/o atti Guidoni ed altri in località Torre Mozza

- fg. 63 mapp. 113
- fg. 55 mapp. 210
- fg. 55 mapp. 225

per complessivi ha 1.78.73.

terreni pervenuti per esproprio zona bosco Sterpaia

fg. 53 mapp.li da 216 a 2002

per complessivi ha 180 circa.

B) Parco di Baratti – Populonia

Terreni di proprietà demaniali in uso alla Società


- fg. 11 mapp. 10
- fg. 11 mapp. 19
- fg. 11 mapp. 44
- fg. 11 mapp. 48
- fg. 11 mapp. 56
- fg. 11 mapp. 58
- fg. 11 mapp. 59



- fg. 11 mapp. 60
 - fg. 11 mapp. 61
 - fg. 11 mapp. 62
 - fg. 11 mapp. 63
 - fg. 11 mapp. 64
 - fg. 11 mapp. 67
 - fg. 11 mapp. 69
- per complessivi ha 9.60.30.

Terreni di proprietà comunale in uso alla Società contraddistinti al fg. 11 :

- mapp. 85 ha 0.65.20.
- mapp. 86 ha 0.96.30.
- mapp. 75 ha 0.18.00.
- mapp. 77 ha 2.39.50.
- mapp. 11 ha 0.07.70.
- mapp. 88 ha 26.72.00.
- mapp. 21 ha 1.57.30.
- mapp. 22 ha 1.89.10.
- mapp. 23 ha 0.17.40.
- mapp. 35 ha 0. 24.00.
- mapp. 79 ha 0.21.90.
- mapp. 81 ha 0.50.80.
- mapp. 38 ha 0.67.60.
- mapp. 39 ha 0.81.70.
- mapp. 40 ha 7.36.90.
- mapp. 41 ha 0.15.00.
- mapp. 42 ha 0.36.00.
- mapp. 43 ha 1.75.00.
- mapp. 45 ha 0.01.40.
- mapp. 46 ha 0.03.60.
- mapp. 47 ha 2.49.40.
- mapp. 50 ha 1.23.00.
- mapp. 51 ha 1.23.70.
- mapp. 83 ha 0.10.30.



- mapp. 53 ha 2.23.60.
 - mapp. 57 ha 0.17.00.
 - mapp.65 ha 0.05.50.
 - mapp. 68 ha 0.01.20.
 - fg. 12 mapp. 789 ha 15.34.00.
 - fg.12 mapp. 792 ha 0.71.20.
 - fg.12 mapp. 793 ha 0.03.20.
- per complessivi ha 70.38.50.

Terreni di proprietà Soc. Castello di Populonia (Acropoli) in uso alla Società con contratto di comodato contraddistinti al fg. 10 :

- mapp. 4 b/c ha 3.28.70.
 - mapp. 9 b ha 0.05.20.
 - mapp. 10 b ha 0.99.20.
 - mapp. 14 b ha 1.14.40.
 - mapp. 20 b/c ha 0.89.80.
 - mapp. 21 ha 0.14.00.
 - mapp. 22 a ha 0.62.00.
 - mapp. 23 b ha 2.15.40.
- per complessivi ha 9.28.70.

Terreni di proprietà Soc. Castello di Populonia (Acropoli) in uso alla Società con contratto di servitù contraddistinti al fg. 10 :

- mapp. 5 ha 0.00.35.
- mapp. 6 ha 0.21.65.
- mapp. 8 ha 0.28.10.
- mapp. 9/a ha 0.18.60.
- mapp. 10/a ha 1.35.00.
- mapp. 14/a ha 0.20.50.
- mapp. 20/a ha 0.28.90.
- mapp. 23/a ha 0.08.10.
- mapp. 25 ha 0.01.60.
- mapp. 26 ha 0.00.10.
- mapp. 30 ha 0.00.10.



- mapp. 4/a ha 3.83.50.
per complessivi ha 6.15.00.

Terreni di proprietà comunale a seguito di esproprio alla Popolonia Italica (San Quirico) in uso alla Società contraddistinti al fg. 11 :

- mapp. 78 p. ha 0.13.00.
- mapp. 29 p. ha 0.55.20.
- mapp. 31 p. ha 0.06.30.
per complessivi ha 0.74.50.

Museo di Cittadella di proprietà Demaniale dato in uso alla Parchi contraddistinto al fg. 81 mapp. 2 del NCEU di Piombino

4) Comune di Suvereto.

Parco di Montioni

- Stalloni 1 e 2 contraddistinti al fg. 69 mapp. 70 e 47 p. del NCEU
- Ex scuolina di Montioni contraddistinta al fg. 69 mapp. 67 del NCEU



Elenco Beni Immobili oggetto del Contratto di Servizio

1) Comune di Campiglia Marittima.

A) Località Temperino:

- Edificio su due livelli destinato a Museo archeologico e mineralogico ;
- Edificio su due livelli, destinato al piano superiore a Casa del Custode ed al piano terra ad ufficio operatori parco e magazzino;
- Edificio in parte su due livelli, destinato al piano terra ad ingresso miniera del Temperino e servizi igienici al pubblico ed al piano primo quali uffici del parco;
- Edificio su un livello destinato a bar/ristorante;
- Galleria del Temperino

B) Località Earle

- edificio su un livello con adiacente pozzo minerario, destinato a Museo delle macchine ed attrezzi minerari;
- edificio su un livello destinato a magazzino;
- baracca in metallo “Morteo” destinato ad ospitare una sezione didattica sulla storia sociale dei minatori e a sala d’attesa per i visitatori.
- Ingresso galleria denominata “Diretta Lanzi – Temperino”;

C) Località Valle Lanzi

- edificio su due livelli denominato “casina di guardia” destinato al piano terra in parte a spogliatoio operatori parco ed in parte a sala conviviale con cucina oltre che a locali ad uso servizi igienici; al piano primo quale foresteria composta da tre camere ed annessi servizi igienici;
- edificio su un livello destinato a servizi igienici per il pubblico;
- n° 3 capannoni, uno di seguito all’altro, destinati a varie funzioni a servizio delle attività del parco ed a locali tecnici per gli impianti meccanici;
- n° 1 capannone dove si conservano gli impianti di flottazione/frantumazione dell’ultima attività estrattiva
- n° 1 capannone destinato a ricovero trenino minerario.
- uscita galleria denominata “Diretta Lanzi – Temperino”;



- complesso monumentale denominato “Rocca di San Silvestro”;
- edificio su due piani denominato “Villa Lanzi” destinato a centro di documentazione, sale convegni e didattica;
- edificio su tre piani denominato “Palazzo Gowett” destinato ad ostello composto da 24 camere e per complessivi 98 posti letto;
- edificio a rudere denominato “La Caprareccia”;

2) Comune di Piombino.

A) Parco della Sterpaia

- n° 5 prefabbricati in legno destinati a servizi igienici;
- n° 2 prefabbricati in legno destinati a chioschi bar;
- n° 1 capannone con uso deposito attrezzi e mezzi a servizio del parco;
- n° 1 edificio denominato “Casina di Caccia” ad uso ufficio operatori parco;

B) Parco di Baratti

a) zona Necropoli

- complesso di fabbricati posti in località San Cerbone destinati a centro di accoglienza del Parco, blocco servizi igienici, bar e centro ristoro;
- prefabbricato in legno posto all’ingresso del parcheggio del parco a servizio degli operatori Parchi;
- tettoie poste in località Campo all’Arpia ad uso archeologia sperimentale e punto sosta per i visitatori;
- edificio destinato a servizi igienici posto in località Campo all’Arpia;

b) zona Acropoli

- edificio su due livelli adibito al piano terra come centro di accoglienza al parco zona Acropoli, deposito reperti archeologici in uso alla Soprintendenza Archeologica di Firenze, e blocchi di servizi igienici; al piano primo ad uso foresteria.

C) Museo di Cittadella

edificio su più livelli destinato a Museo Archeologico del territorio di Populonia.



3) Comune di San Vincenzo.

- complesso di fabbricati posti in località Torraccia ad uso pizzeria, bar, servizi igienici;
- complesso di fabbricati posti in località Casa Rossa e denominati “Podere Tuscania” ad uso, bar, ristorante, albergo e servizi igienici a servizio dei turisti;
- prefabbricato in legno posto sul mare in località Casa Rossa ad uso servizi igienici a servizio della balneazione.

4) Comune di Suvereto.

- edificio su un livello denominato “Stalloni 1” ad uso ostello;
- edificio su un livello denominato “Stalloni 2” ad uso casa vacanze;
- edificio denominato “Scuolina di Montioni” ad uso laboratorio.

ELENCO DEI BENI DI PROPRIETÀ STATALE E COMUNALE

BENI DI PROPRIETÀ STATALE

- Loc. San Cerbone e Casone - Necropoli etrusca - (terreni e monumenti ivi insistenti appartenenti al Demanio dello Stato in consegna al MiBAC);
- Loc. Poggio della Porcareccia - Tombe a camera del VII sec. a. C., resti di edifici di età ellenistica e tratto di strada tardo-repubblicana - (terreni e monumenti ivi insistenti appartenenti al Demanio dello Stato in consegna al MiBAC);
- Loc. Sughera della Capra - Basamenti di tombe a edicola del VI e V sec. a. C. - (terreni e monumenti ivi insistenti appartenenti al Demanio dello Stato in consegna al MiBAC);
- Loc. Le Grotte - Necropoli etrusca di periodo ellenistico e antiche cave di materiale lapideo - (strutture rinvenute a seguito di scavi archeologici appartenenti allo Stato e in corso di consegna al MiBAC);
- Loc. Palmente - Tombe a tumulo del VII - VI sec. a. C. e cave di calcarenite in uso dal VII sec. a. C. (strutture rinvenute a seguito di scavi archeologici appartenenti allo Stato e in corso di consegna al MiBAC);
- Loc. Il Conchino - Tombe a tumulo del VII sec a. C. (strutture rinvenute a seguito di scavi archeologici appartenenti allo Stato e in corso di consegna al MiBAC);



- Loc. Campo Sei - Resti di edifici ellenistici e tratto di mura urbane - (strutture rinvenute a seguito di scavi archeologici appartenenti allo Stato e in corso di consegna al MiBAC);
- Loc. Populonia alta - Resti di edifici pubblici e privati di età etrusco/romana - (strutture rinvenute a seguito di scavi archeologici appartenenti allo Stato e in corso di consegna al MiBAC);
- Loc. San Quirico - Resti delle strutture medievali del monastero di San Quirico - (strutture rinvenute a seguito di scavi archeologici appartenenti allo Stato e in corso di consegna al MiBAC).

BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

- Loc. Le Grotte - Terreni su cui insistono resti di una necropoli etrusca di periodo ellenistico e di antiche cave di materiale lapideo;
- Loc. Palmente - Terreni su cui insistono resti archeologici relativi a tombe a tumulo del VII – VI sec. a. C. e cave di calcarenite in uso dal VII sec. a. C.;
- Loc. Il Conchino - Terreni su cui insistono resti archeologici relativi a tombe a tumulo del VII sec a. C.;
- Loc. Campo Sei - Terreni su cui insistono resti archeologici di edifici ellenistici e un tratto di mura urbane;
- Loc. San Cerbone - Edificio “Podere San Cerbone” attualmente destinato a centro visita dell’area bassa del Parco (necropoli);
- Loc. Populonia Alta - Terreni su cui insistono resti archeologici di edifici pubblici e privati di periodo etrusco - romano;
- Loc. Populonia Alta - Edificio “Ex tipografia Cantini” attualmente destinato a centro visita dell’area alta del Parco (acropoli);
- Loc. San Quirico- Terreni sui cui insistono i resti di strutture di periodo medievale del monastero di San Quirico.

BENI IN SERVITU’/COMODATO AL COMUNE

Loc. Populonia Alta - Terreni sui cui insistono resti archeologici relativi a edifici pubblici e privati di periodo etrusco - romano.

